PROVINCIA DI TREVISO
Via cal di breda 116 - 31100 Treviso
Tel +39 0422 656000 Fax +39 0422 656666
www.provincia.treviso.it

VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP)
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 17 del 12/12/16

Oggetto: Comune di Conegliano

Approvazione P.A.T. ai sensi dell'art.15 ex L.R.11/04

Premesso che:

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 12/12/2016;
- Il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 17 del 12/12/2016 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

E' DEL PARERE:

favorevole all'approvazione del P.A.T. di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

Il Dirigente del Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale
incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale

Simone Busoni

PROVINCIA DI TREVISO
Comitato Tecnico
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 17 in data 12/12/2016

PARERE

Oggetto: Comune di Conegliano. Piano di Assetto del Territorio. Art. 15 LR 11/04.

PREMESSE:

In data 22/10/2014 è stato sottoscritto l'Accordo pianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune di Conegliano e la Provincia di Treviso.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51-407 del 21/12/2015 il Comune di Conegliano ha adottato il PAT unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS. In sede di adozione è stato approvato un emendamento che ha parzialmente modificato gli elaborati del PAT.

Dopo l'adozione gli elaborati del PAT sono stati depositati a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 15 c. 5 della LR 11/04 e del Dlgs. 152/06, a partire dal 18/12/2015.

Sono pervenute complessive n. 24 osservazioni, esaminate dall'ufficio tecnico comunale che ha predisposto una proposta tecnica di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:
- parere preliminare all'adozione della Provincia di Treviso prot. n. 115984 del 11/12/2015;
- Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso prot. 514.189 del 17/12/2015;
- Compatibilità Sismica del Genio Civile di Treviso prot. 514.156 del 17/12/2015;
- Commissione Regionale VAS n. 175 del 20/09/2016;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 63 del 15/11/2016.

Il Comune di Conegliano, con propria nota prot. n. 60757/GTPTE del 17/11/2016 (ns. prot. 96715/2016), ha inviato le osservazioni pervenute con relative proposte di controdeduzione, oltre ad una proposta d'integrazione degli elaborati di PAT con le modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni e dall'adeguamento ai pareri sopracitati.

GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT SONO:

- Tav. 1 - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2 - Carta delle invarianti
- Tav. 3 - Carta delle fragilita'
- Tav. 4 - Carta della trasformabilita'
- Norme tecniche
- Relazione tecnica di progetto ed allegati
- Relazione sintetica
- VAS: Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica ed allegato
- Valutazione di compatibilità idraulica e tavola allegata

- Valutazione di Incidenza; Relazione ed allegati
- Relazione agronomica ed allegati
- Relazione geologica ed allegati
- Studio di microzonazione sismica ed allegati
- Cartografie di analisi
- Quadro Conoscitivo e banca dati alfanumerica su DVD

VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:

Il Comune di Conegliano, con propria nota prot. n. 60757/GTPTE del 17/11/2016 (conservata agli atti), ha inviato le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni.

Le osservazioni pervenute e relative proposte di controdeduzione sono di seguito sintetizzate:

N	Richiedente	Sintesi osservazione	Controdeduzione
2	Roberto Sardi Moretto Jole	Modifica previsioni "Studio Geologico".	Si accoglie l'osservazione modificando la *"Carta delle Fragilità"* e le carte geologiche d'indagine. Nella vecchia carta geomorfologica del PRG tale area era stata segnalata come spianamento antropico.
3	Pierantonio Zaccariotto	Modifica previsioni "Studio Geologico".	Si accoglie l'osservazione modificando la *"Carta delle Fragilità"* e le carte geologiche d'indagine. La relazione allegata all'osservazione documenta che l'area in oggetto non è area di frana.
7	Paolo Giandon	Dimensionamento del PAT, Norma generale e piste ciclopedonali.	Le osservazioni ricalcano sostanzialmente quanto già espresso in fase di adozione dal Consigliere Comunale Paolo Giandon. La presente osservazione può, pertanto, ritenersi irrituale, avendo avuto l'osservante la possibilità di concorrere quale Consigliere comunale alle scelte strategiche del PAT. Si ricorda che in regime di L.R. 61/85 la Regione Veneto soltamente non si esprimeva in casi analoghi a questo. Pur tuttavia il Comune ritiene di ribadire quanto già emerso in sede di dibattito in Consiglio comunale (adozione). Vediamo le singole osservazioni: Oss. n° 7/1 - Dimensionamento del P.A.T.. Ribadiamo quanto già espresso in sede di adozione che il P.A.T. ha acquisito solo ed esclusivamente le capacità edificatorie non attuate dal P.R.G. Non è vero che il P.A.T. *"prevede l'edificabilità di ulteriori 1.100.000 mc."*. Il P.A.T. non prevede nessun volume eccedente le capacità di P.R.G. non attuate. Non ci sarà, quindi, nessun consumo di suolo rispetto al P.R.G.. Il *"consumo di suolo"* è riferibile al consumo SAU, cosa quest'ultima praticamente inesistente nel PAT. Oss. n° 7/2 - Gli abitanti teorici sono stati ottenuti dividendo le quantità aggiuntive derivanti dalle volumetrie non ancora "consumate" dal vecchio P.R.G. (1.100.000 mc.) per l'indice mc/ab pari a 250 mc. (rilevato). E' ovviamente un limite difficilmente raggiungibile, stante le valutazioni di cui all'oss. n° 7/1. Oss. n° 7/3 - E' una valutazione che ci trova consenzienti. Il numero di alloggi non occupati è condizionato da una pluralità di fattori contingenti: esso è, quindi, fluttuante nel tempo. E', quindi condivisibile l'indirizzo del P.T.C.P., richiamato nell'osservazione, che demanda al Piano degli Interventi la quantificazione *"dei nuovi volumi abitativi"* nei *"limiti di espansione posti dal P.A.T."* solo nel caso in cui non si riscontrino volumi esistenti non utilizzati al 10% del patrimonio edilizio esistente. Il P.T.C.P. è, quindi, chiarissimo: il controllo del 10% citato è un tema assegnato al Piano Operativo del P.R.C. (e non al P.A.T.). Il suggerimento contenuto nell'osservazione dovrà, quindi, essere valutato in quella sede. Si precisa, ad ogni buon conto, che il testo citato dal P.T.C.P. si riferisce alle aree di espansione del P.A.T. e non tanto alle *"aree di urbanizzazione consolidata"*. Le *"aree di espansione"* , si ritiene debbano essere riferite alle aree trasformabili che consumano SAU. Aree che il P.A.T. sostanzialmente non prevede. Oss. n° 7/4 - Le premesse contenute nell'osservazione nascono da una lettura distorta della relazione. La S.A.U. trasformabile è definita dalla L.R. 11/2004 e dalle circolari. La percentuale applicata (1,3% della STC) è, quindi, un dato che potremo definire *"ragionieristico"* . Altra cosa è l'aspetto progettuale: il P.A.T. (vedasi pag. 43 Relazione) *"non prevede alcuna nuova area trasformabile che comporti un uso significativo di S.A.U."*. In buona sostanza gli ipotetici 248.018 mq. di S.A.U. trasformabile resteranno nel P.I. *"aree agricole"*. Le aree di cui alle *"varianti verdi"* L.R. 4/2015 sono tutt'altra cosa. Non è *"un processo di rinuncia di occupazione di nuovo suolo"*, ma un processo di rinuncia all'edificabilità di suoli già compromessi (già edificabili). La *"privazione delle capacità edificatorie di tali aree non comporta alcun nuovo dimensionamento/adeguamento del P.A.T. (L.R. 4/2015)."* Oss. n° 7/5 - La distribuzione per ATO delle quantità aggiuntive derivanti dalle volumetrie non ancora "consumate" dal vecchio P.R.G., può essere ridefinita dal P.I. fino ad una percentuale del 25% in più o in meno del carico aggiuntivo previsto (art. 55 N.T.). La

			quantità del P.A.T. pari a mc. 210.000, richiamate in osservazione potrà divenire nel P.I. pari a mc. 210.000 + 25% = 262.000 mc. Il P.A.T. prevede, quindi, una certa elasticità nella distribuzione territoriale delle quantità aggiuntive, elasticità che va, quindi, nella direzione della osservazione in oggetto. Oss. n° 7/6 - L'uso dello standard di 250 mc/ab., nasce dall'analisi dello stato di fatto. La legge permette di usare tale parametro per dimensionare il P.A.T.. Lo standard di legge (150 mc/ab.) dovrà di riscontro trovare applicazione nel dimensionamento degli standard di P.I.. La proposta, quindi, è accoglibile. Oss. n° 7/7 - In linea di principio l'osservazione è accoglibile: il principio dello "*sviluppo sostenibile*" è ormai entrato nel sentire comune. L'urbanistica - ovviamente - ne rappresenta un momento fondamentale. Riteniamo che il P.I. sia lo strumento che potrà rispondere operativamente a tale obiettivo. E in particolare l'elaborato di cui al punto 5/d dell'art. 17 L.R. 11/2004. (*"Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale"*). Oss. n° 7/8 - Anche questa osservazione contiene proposte sostanzialmente condivisibili. La rivitalizzazione del commercio, nell'area centrale della città è anch'esso un tema che potrà trovare una risposta operativa nel P.I., in sede di applicazione delle possibilità contenute nella L.R. 50 del 28/12/2012 (in particolare dell'art. 21) e del successivo regolamento ex DGR 1047 del 18 giugno 2013. Oss. n° 7/9 - Le indicazioni evidenziate nell'osservazione dovranno essere oggetto di valutazione nel piano operativo (P.I.). I percorsi ciclopedonali della carta delle trasformabilità hanno - ovviamente - solo un valore strategico. (Vedasi anche osservazione n° 4 - Associazione FIAB LIBERALABICI).
13	Ascom Conegliano	1) Scelte strategiche del PAT adottato e D.P. 2) Dimensionamento del Piano. 3) Integrazione NT del PAT in riferimento alle attività commerciali.	1) Quanto richiesto è già contemplato dalla Normativa vigente a livello Regionale, nello specifico dalla L.R. 28 dicembre 2012, n.50. Per quanto riguarda gli altri suggerimenti, gli stessi potranno essere valutati in sede di P.I., configurandosi gli stessi come parte operativa del P.R.C. (come ad esempio la rete delle piste ciclabili); 2) Per quanto riguarda "il dimensionamento del Piano", si ricorda che la scelta adottata dalla P.A. ha comportato la conferma delle previsioni derivanti dal PRG previgente, senza prevedere nuove zone "trasformabili" significative; 3) L'integrazione delle NT in riferimento alla localizzazione degli interventi commerciali potrà essere acquisita negli elaborati allegati al P.I., in applicazione della L.R. n°50/2012 e della DGR n° 1047/2013. La norma del resto è già implicitamente contenuta nel testo delle N.T.
14	Paccagnella Adriano	Aggiornare il PAT in riferimento all'accordo convenzionato.	Si accoglie l'osservazione rilevando che gli ulteriori ambiti di proprietà del richiedente, sono già inseriti nella "Convenzione di Transazione" rep. n.208 del 28.6.2013. Si accoglie inoltre, la richiesta di integrazione delle N.T. del PAT come segue: alla fine del comma 4 dell'art.60, dopo il testo ... *"nel contesto del P.I."* sia aggiunto, *"anche attraverso l'intervento edilizio diretto"*.
15	Imm. Le Rive del Palazzo di Buora & C.	Conservazione delle capacità edificatorie e della trasposizione di tali volumi su aree prescelte dagli aventi titolo oltre all'eliminazione della limitazione temporale di tale possibilità in riferimento alle ex Z.T.O. C2.1 del PRG.	Il P.A.T. conferma le capacità edificatorie del P.R.G. previgente (400 mc/Ha). Si precisa che in ordine al punto F dell'osservazione, l'art.72 (parchi urbano-rurali) è inserito nel Cap. VI (Valori e tutele) delle N.T.. Tali aree quindi, in riferimento alle ZTO ex DM n°1444/1968 debbono intendersi Zone E. Il PAT individua tali ZTO come zone tutelate (Capo VI). La tutela si sovrappone quindi alle destinazioni di ZTO/E. Punto G - osservazione. Le aree su cui spendere i crediti edilizi sono definite dal PAT. L'individuazione operativa di tali crediti (anche nelle aree identificate all'interno delle "linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale") sarà oggetto di concertazione ex art.5 L.R. n°11/2004. Non si condivide invece lo stralcio della *"limitazione temporale"*. Sembra, infatti, adeguata la tempistica prospettata dal P.A.T. (periodo di vigenza del primo P.I.) di usufruire delle possibilità concesse dall'art. 72 delle N.T.. E del resto « quanto prospettato dall'art. 72 delle N.T. - appare - almeno nella sostanza (se non letteralmente) - conforme a quanto stabilito dall'art. 18/5 L.R. 11/2004 (decadenza quinquennale delle aree di trasformazione e di espansione).
23	Ufficio Tecnico Comunale	Correzione refusi.	Si accoglie l'osservazione adeguando l'elaborato n.1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione sovraordinata". In quanto ai toponimi riportati dal P.T.C.P. (e non adeguati dal P.A.T. alle dizioni ora in uso) si fa presente che tale discordanza non inficia minimamente le azioni strategiche del P.A.T.. Lo stesso dicasi per la supposta mancata schedatura della chiesa di S. Orsola (non schedata tra gli edifici di pregio architettonico), degli "alberi monumentali" e dei "luoghi della Grande Guerra". Si precisa, infine, che la struttura che fa riferimento alla "Nostra Famiglia" non è inserita in Centro Storico nel P.A.T., ma nell'Ambito Territoriale Omogeneo di Centro Storico che, oltre alle aree ex L.R. n.80/1980, comprende anche altri contesti considerati omogenei (*"aree in esso ricomprese o circostanti"* - art.40/2 L.R. n.11/2004).

Tenuto conto delle competenze della Provincia nell'ambito della pianificazione concertata, di cui alla LR 11/04, non si rilevano elementi di dissenso rispetto le proposte di controdeduzione sopraelencate.

Si evidenzia come l'accoglimento parziale delle osservazioni n. 7, 13 e 15 sia un accoglimento "di fatto" o implicito, in quanto in alcuni casi le questioni sollevate dagli osservanti sono già trattate dal piano, mentre in altri casi viene espressa la condivisione delle considerazioni formulate precisando che potranno trovare attuazione in sede di PI. Tali osservazioni non comportano quindi modifica agli elaborati di PAT.

Pertanto gli elaborati di PAT dovranno essere adeguati, con le modalità proposte dal Comune di Conegliano con nota prot. n. 60757/GTPTE del 17/11/2016 (conservata agli atti), alle modifiche derivanti dall'accoglimento delle osservazioni n. 2, 3, 23 e dall'accoglimento parziale dell'osservazione n. 14.

VERIFICA DI CONFORMITA' CON IL PTCP:

La Provincia di Treviso ha esaminato gli elaborati del PAT predisposti per l'adozione, formalizzando la propria istruttoria nel parere prot. n. 115984 del 11/12/2015 in cui si evidenziava l'assenza, in linea generale, di contrasti con la pianificazione provinciale, fatte salve alcune puntuali imprecisioni.
Il Comune di Conegliano ha provveduto ad adeguare parzialmente gli elaborati al parere provinciale prima dell'esame del piano in Consiglio Comunale.

Per completare l'adeguamento del PAT al PTCP, con particolare riferimento agli art. 12, 15, 38, 39 e da 48 a 52, si rendono pertanto necessarie le seguenti modifiche:

- In Tav. 4 "CARTA DELLA TRASFORMABILITA' vengano riportati il contesto figurativo, la pertinenza scoperta ed il cono visuale relativi a "Villa Lippomano, Querini Stampalia, Dall'Armi, Valeri Manera" come indicati nel PTCP nella Tav. 4.4.V e nell'Allegato "M" - Appendice 18 - Scheda Ville Venete n. TV554.
- All'art. 41 "CONTESTI FIGURATIVI - PERTINENZE SCOPERTE DA TUTELARE" venga stralciato il seguente testo:
  "Il P.I. potrà, nell'ambito del rispetto delle norme di cui agli art. 48 - 49 - 50 P.T.C.P., consentire nuove edificazioni in sostituzione di superfetazioni prive di valore storico/ambientale. Le norme operative dovranno acquisire l'obbligo della preventiva verifica della "commissione provinciale di esperti" prevista dal P.T.C.P.."
  e sostituito dal seguente testo:
  "Il PI dovrà normare gli interventi ammissibili sui beni di interesse provinciale, i relativi contesti figurativi, pertinenze scoperte e coni visuali, coerentemente con gli art. da 48 a 52 del PTCP."
- All'art. 49 "EDIFICI DI ARCHITETTURA DEL NOVECENTO" venga stralciato il seguente testo:
  "essendo scadute le misure di salvaguardia dello stesso (art. 10 L.U.)."
- All'art. 56, nel paragrafo "AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI", venga stralciato il seguente testo:
  "Nelle aree di completamento dell'edificato, sono ammessi gli interventi di cui al P.U.A. di P.R.G.. Il P.I. definirà gli ampliamenti ammissibili per le attività produttive già insediate, purché le stesse siano già dotate di un adeguato impianto di depurazione dei reflui."
  e sostituito dal seguente testo:
  "In tali aree sono transitoriamente fatte salve le previsioni del vigente PRG per 5 anni dall'entrata in vigore del PAT e comunque non oltre il primo PI di adeguamento al PAT. In tal caso la progettazione dovrà verificare la presenza delle condizioni ambientali ed infrastrutturali necessarie ai sensi dell'art. 15 del PTCP. Sono altresì transitoriamente fatti salve, per l'arco di validità delle rispettive convenzioni, le previsioni dei PUA vigenti."
- In coda all'art. 73 "AREA NUCLEO" venga inserito il seguente testo:
  "In tali aree si applicano le prescrizioni di cui all'art. 39 del PTCP."
- All'art. 73 "CORRIDOI ECOLOGICI SECONDARI", in coda alle prescrizioni, venga inserito il testo:
  "Nei corridoi ecologici "Greenway" si applicano le prescrizioni di cui all'art. 39 del PTCP."
- In coda all'art. 77 "STEPPING ZONES" venga inserito il seguente testo:
  "In tali aree si applicano le prescrizioni di cui all'art. 39 del PTCP."
- All'art. 79 "BUFFER ZONE", dopo le parole *"serre fisse"* venga inserito il seguente testo:
  "oltre a nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti, la cui tipologia sarà puntualmente definita dal PI."

Inoltre, su indicazione del Settore Ecologia ed Ambiente, si evidenziano le seguenti modifiche da inserire negli elaborati di PAT per garantire la coerenza tra il quadro conoscitivo e le scelte di assetto del territorio:

- All'art. 37 "AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE" venga stralciato il seguente testo:
  "degli artt. 6 - 8 del D.Lvo 17 agosto 1999 n° 334 come modificato dal D.Lgs 21/09/2005 n° 238."
  e sostituito dal seguente testo:
  "del D.Lgs. n. 105/2015."
- All'art. 37 "AREE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE" venga stralciato il seguente testo:
  "ex art. 14 D.Lvo 17 agosto 1999 n° 334 così come modificato dal citato D.L.vo n° 238/2005."
  e sostituito dal seguente testo:
  "di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 105/2015."
- All'art. 51 "AREE IDONEE A CONDIZIONE", al paragrafo 2 "Aree con cave abbandonate o dismesse", venga stralciata la parola *"bonificate"* e sostituita dalla parola *"ripristinate"*.
- All'art. 51 "AREE IDONEE A CONDIZIONE", al paragrafo 2 "Aree con cave abbandonate o dismesse", vengano stralciate le parole *"dei materiali lapidei"*
- All'art. 51 "AREE IDONEE A CONDIZIONE", al paragrafo 2 "Aree con cave abbandonate o dismesse", dopo le parole "e/o *bonifica*" vengano inserite le parole *"(ambientale e/o geotecnica)"*.
- All'art. 51 "AREE IDONEE A CONDIZIONE", al paragrafo 7 "Aree soggette nel passato ad attività industriali", venga stralciato il seguente testo:
  "In tali ambiti è necessario verificare l'avvenuta bonifica attraverso analisi chimiche su campioni di suolo prelevati tramite sondaggio."
  e sostituito dal seguente testo:
  "In tali ambiti è necessario procedere a verificare lo stato dei luoghi attraverso le opportune analisi ambientali, attivando di conseguenza le opportune procedure ai sensi della normativa vigente."
- All'art. 59 "CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI", al paragrafo 1 "Programma complesso n. 1", venga stralciato il seguente testo:
  "La porzione dell'area denominata "Area Nord" è un sito contaminato da sottoporre a procedimento di bonifica ai sensi del D.M. N°471/1999, preliminarmente a qualsiasi intervento di trasformazione."
  e sostituito dal seguente testo:
  "Nella porzione dell'area denominata "Area Nord" è necessario procedere a verificare l'eventuale contaminazione in ragione della destinazione urbanistica che verrà puntualmente definita in sede di PI, attivando di conseguenza le opportune procedure ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06)."
- All'art. 59 "CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI", al paragrafo 2 "Programma complesso n. 2", venga stralciato il seguente testo:
  "Le aree interessate dalla ex discarica di RSU e rifiuti assimilati agli urbani dovrà essere sottoposta a procedimento di bonifica ai sensi del D.M. n°471/1999."
  e sostituito dal seguente testo:
  "Nelle aree interessate dalla ex discarica di RSU e rifiuti assimilati agli urbani dovranno essere completate le procedure di bonifica ai sensi della normativa vigente (D.Lgs. 152/06)."
- In Tav. 1 "CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA" e nella "CARTA IDROGEOLOGICA" vengano riportate le aree di pericolosità idraulica in riferimento al PAI del Livenza così come definite dal Decreto n. 40 del 03/11/2015.
- In Tav. 3 "CARTA DELLA FRAGILITA'" venga indicata come "Aree idonee a condizione" di tipo 02 l'ambito della cava abbandonata denominata "Scomigo".
- La "RELAZIONE GEOLOGICA" e le relative cartografie vengano aggiornate con le opportune modifiche derivanti dall'inserimento della cava abbandonata denominata "Scomigo"
- Nella "RELAZIONE GEOLOGICA" al paragrafo 8 venga inserito un capoverso che tratti il tema delle "Aree idonee", analogamente alle altre tipologie di aree.
- Nella "RELAZIONE GEOLOGICA" a pag. 16 nella sezione 084120 "Conegliano" venga stralciata la parola *"sinclinale"* e sostituita dalla parola *"anticlinale"*.

- Nella "CARTA LITOLOGICA" vengano inserite le giaciture di strato, evidenziate in legenda ma non riscontrabili in cartografia.
- Nella "CARTA GEOMORFOLOGICA" vengano inserite il legenda le "Aree con superficie di sbancamento", presenti in cartografia.

Si raccomanda inoltre al Comune, in sede di Piano degli Interventi, di provvedere a:

- verificare i contenuti della pianificazione urbanistica in rapporto al Piano di Protezione Civile, eventualmente provvedendo al suo aggiornamento;
- effettuare un censimento degli impianti di trattamento rifiuti presenti nel territorio comunale e delle relative distanze dalle abitazioni, al fine di poter opportunamente valutare le scelte di piano anche in considerazione della normativa introdotta dal "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali", con particolare riferimento all'art. 16.

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le sopraelencate modifiche derivanti dall'adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dal raggiungimento della coerenza tra quadro conoscitivo e scelte di piano.

PARERI:

Il Comune di Conegliano con propria nota prot. n. 60757/GTPTE del 17/11/2016, ha inviato le proposte di modifica/integrazione per adeguare gli elaborati di PAT ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS.

Le modifiche necessarie all'adeguamento ai pareri del Genio Civile sono le seguenti:

- In coda all'art. 14 "VINCOLO SISMICO (O.P.C.M. N°3274/2003)" venga inserito il seguente testo:
  "Per quanto riguarda le previsioni urbanistiche esplicitate nella Carta delle Trasformabilità (Tav. 4 di progetto del PAT) va tenuto conto, oltre che della compatibilità geologica espressa nella tavola della Fragilità e delle verifiche geologiche stabilite a norma di legge, (ogni intervento è soggetto a tutte le analisi, verifiche e prescrizioni stabilite dalle disposizioni del DS.M. 14/1/2008), anche del fatto che l'intero territorio è suscettibile di amplificazione sismica. Dal confronto con lo studio di microzonazione sismica si rileva quanto segue. Molti ambiti ricadono anche in aree suscettibili di instabilità, in particolare la zona di Corbanese - Moro - Monticano, che nel PAT è individuata ad urbanizzazione consolidata a destinazione residenziale, per servizi ed è interessata da linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, risulta suscettibile di instabilità per fenomeni di liquefazione oltre che per gli aspetti morfologici legati alla presenza di "valle larga". Per tale area lo studio sismico dovrà essere approfondito al 3° livello nella fase di Piano di Interventi. L'area di urbanizzazione consolidata e la zona per servizi situate lungo l'impluvio del torrente Ferrera e l'urbanizzazione consolidata e l'ambito interessato da linea preferenziale di sviluppo insediativo residenziale poste lungo il torrente Rujo, ricadono entro "valli strette", in esse il Piano degli Interventi dovrà essere corredato da studio sismico di 3° livello. Una limitata parte dell'area di edificazione diffusa in località C.Lunghe, come anche alcuni ambiti all'interno dell'urbanizzazione consolidata situati specialmente a nord ovest del capoluogo, sono interessati da fenomeni di instabilità per frana. Anche per essi dovrà essere condotto un approfondimento al 3° livello che tenga conto dell'intera area dei dissesti."
- All'art. 19 "AREE A RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO IN RIFERIMENTO AL P.A.I. - P1: PERICOLOSITÀ MODERATA - P2: PERICOLOSITÀ MEDIA" venga stralciato il seguente testo:
  "Il P.I., per tali aree, non potrà prevedere incrementi della potenzialità edificatoria, rispetto a quella già codificata nel previgente P.R.G."
  e sostituito dal seguente testo:
  "Divieto di realizzare nuove volumetrie edilizie, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett.a, delle Norme Tecniche di Attuazione del PA.I.L."
- All'art. 27 "IDROGRAFIA/FASCE DI RISPETTO DI 10 MT.", dopo le parole *"se non per gli attraversamenti"*, venga inserito il seguente testo:
  "- divieto di tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 152/06 e dell'art. 17 del PTA, salvo la realizzazione di accessi ai fondi di lunghezza limitata (massimo 8 m e con

diametro interno almeno di 80 cm) o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità."

- Al "CAPO III DISPOSIZIONI SULLA FRAGILITA' DEL TERRITORIO TAV. 3 - SCALA 1: 10.000", dopo la sezione "NORME GENERALI" vengano introdotte le nuove sezioni aventi il seguente testo:

"INVARIANZA IDRAULICA ED AREE DI INTERVENTO

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PAT.

Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con Tr = 50 anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{29{,}7 * t}{(11{,}6 + t)^{0{,}764}}$$

relativa all'area Meschio-Monticano.

I calcoli dell'invarianza idraulica eseguiti sulle nuove edificazioni previste dal PAT risultano metodologicamente corretti, sebbene utilizzino coefficienti di deflusso stimati e non calcolati , non conoscendo la reale destinazione d 'uso delle sotto aree che costituiscono ogni zona di trasforma zione. Si raccomanda quindi, in sede di futuri piani di dettaglio come PI e PUA, di applicare la stessa metodologia di calcolo adottata, rispettando i seguenti valori minimi di invaso:

- per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale deve essere ricavato, in assenza di studi idraulici dettagliati , un volume specifico d'invaso minimo pari a 600 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- per quelli a destinazione artigianale/industriale deve essere ricavata un volume di invaso - minimo pari a 700 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- per le nuove strade e le nuove piste ciclabili deve essere ricavato un volume di invaso minimo pari a 800 mc per ettaro di superficie impermeabilizzata.

Si rammenta che, nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con atto n. 107 del 5-11-2009, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o nel sottosuolo , dovranno essere adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura , aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle Norme di Attuazione dello stesso PTA.

PEREQUAZIONE URBANISTICA

1) Obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione

idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione , vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).

2) La possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in zone sicure, utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica .

3) La possibilità di arretrare i fabbricati ricadenti in zone di vincolo o di ricostruirli a quote più elevate se in zone allagabili.

Il P.I. dovrà, inoltre, recepire integralmente quanto espressamente riportato nel Parere del Consorzio di Bonifica Piave (Prot. n° 22484 del 11/12/2015)."

Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione VAS sono le seguenti:

- In coda all'art. 4 "VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)" venga inserito il seguente testo:
  "Il P.I. dovrà recepire quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica (n°.38 del 11/02/2016) per la Valutazione di Incidenza Ambientale."
- All'art. 55.2 "AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI (A.T.O.)", nella scheda dell'ATO 2 in coda al paragrafo "Parè", venga inserito il seguente testo:
  "Prescrizioni
  Per le aree a sud dell'ATO (linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale-commerciale) con riferimento a quanto riportato nel paragrafo 8.8 del Rapporto Ambientale, dovrà essere previsto che gli interventi relativi siano sottoposti a verifica di assoggettabilità V.A.S."
- In coda all'art. 59 "CONTESTI TERRITORIALI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMPLESSI" venga inserito il seguente testo:
  "Prescrizioni
  Gli interventi previsti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità V.A.S."
- In coda all'art. 67 "VIABILITA' PRINCIPALE DI PROGETTO" venga inserito il seguente testo:
  "Prescrizioni
  Gli interventi previsti siano sottoposti a verifica di assoggettabilità V.A.S."

Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche necessarie all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS, come proposte dal Comune di Conegliano con propria nota prot. n. 60757/GTPTE del 17/11/2016 (conservata agli atti).

CONCLUSIONI:

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;

Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;

Vista la DGP n. 184/2011;

IL COMITATO ESPRIME:

parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Conegliano con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- all'accoglimento delle osservazioni n. 2, 3, 23 ed all'accoglimento parziale dell'osservazione n. 14 (pagg. da 2 a 4 del presente documento);
- al raggiungimento della conformità con il PTCP (pagg. da 4 a 6 del presente documento);
- all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS (pagg. da 6 a 8 del presente documento).

Il segretario verbalizzante
Arch. Ugo Stefani

Il Presidente del Comitato
Dott. Carlo Rapicavoli